TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Maria Acagnino
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 566/2024 ad istanza di Tosto Alfio, nato a Zafferana Etnea (CT) il 04/09/1962, residente in Santa Venerina (CT) via Duccio Galimberti n. 140, cod. fiscale TSTLFA62P04M139F, e di Narcisi Laura, nata a Santa Venerina (CT) il 05/09/1972, residente in Santa Venerina (CT) via Duccio Galimberti n. 140, cod. fiscale NRCLRA72P45I314V, assistiti dall'Avv. Mariaflavia Cavallaro, con studio legale in Zafferana Etnea (CT), via IV Novembre n. 284. rilevato che i proponenti han inteso chiedere l'accesso alla procedura di concordato minore;
esaminata la relazione redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore dott. Alfio Pistorio;
rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76, ed in quanto la debitrice non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), né risulta essere stati esdebitat1 nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
rilevato che la proposta presentata consentirà ai ricorrenti di proseguire l'attività professionale, destinando parte dei flussi di reddito futuri alla soddisfazione dei creditori. La proposta di concordato va quindi effettivamente qualificata in continuità, ai sensi dell'art. 74, c. 1 CCI;
rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC;
rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI "*Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto*";
rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 78 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
rilevato che, in seno al ricorso, i debitori hanno chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice;
rilevato che ai sensi dell'art. 70 comma 2 bis CCI "*Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con*

Firmato Da: ACAGNINO MARIA ROSARIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 46e6eb65c7bde3df917ae16fa9931fba

omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore";

rilevato che, nella specie, ricorre la condizione di cui alla lettera a) del comma 2 bis CCI;

Rilevato che trattasi di concordato in continuità;

visti gli art.li 68 ss CCI

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore in continuità di Tosto Alfio e Narcisi Laura;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito nel fascicolo telematico ;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata pendenti;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a

Firmato Da: ACAGNINO MARIA ROSARIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 46e6eb65c7bde3df917ae16fa9931fba

tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

NOMINA

ai sensi dell'art. 70 comma 2 bis CCI quale Commissario Giudiziale l'avv. Valentina Armenia

Catania, 14/5/2025

Il Giudice

Maria Acagnino

Firmato Da: ACAGNINO MARIA ROSARIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 46e6eb65c7bde3df917ae16fa9931fba